



TRIBUNALE DI TERNI  
- - UFFICIO FALLIMENTARE - -

Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott. Girolamo Lanzello, Presidente

Dott.ssa Paola Vella, Giudice del. relatore

Dott. Mario Montanaro, Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

sull'istanza presentata in data 31.7.2013 dalla società S. S.r.l. a socio unico, con sede legale in Terni, via *omissis*, come da procura in calce al ricorso

Premesso:

- che in data 1.3.2013 la società S. S.r.l. a socio unico ha depositato ricorso ex art. 161 co. 6 L.Fall., iscritto al Registro delle Imprese in data 5.3.2013 e comunicato al P.M. in sede in data 4.3.2013;
- che con decreto del 13.3.2013 il Collegio ha convocato il debitore in camera di consiglio per l'eventuale declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 162 co. 2 L.Fall., in difetto di sanatoria delle carenze documentali riscontrate;
- che all'udienza del 26.3.2013 la società ricorrente ha prodotto copia del bilancio relativo all'esercizio 2012, debitamente approvato e pubblicato presso il Registro delle Imprese, nonché copia della visura camerale storica della società, dalla quale risulta l'iscrizione della delibera ex art. 152 L.Fall.;
- che con decreto del 3.4.2013 il Collegio ha concesso termine di giorni 90, a far tempo dalla pubblicazione dell'originario ricorso nel registro delle imprese (*scadenza 3 giugno 2013*) per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, L.Fall., imponendo contestualmente appositi obblighi informativi;
- che in data 31.5.2013 la società ricorrente ha presentato istanza di proroga del termine ex art. 161 co. 6 L.Fall., adducendo, quali giustificati motivi, la necessità di verificare la fattibilità e convenienza di una diversa formulazione della proposta concordataria che assegni il ruolo di assuntore alla società "Gruppo N. S.r.l.", a sua volta già ammessa alla procedura di concordato preventivo, nonché le trattative in corso per l'eventuale acquisto in blocco degli impianti e macchinari facenti parte del patrimonio aziendale;
- che con decreto del 7.6.2013 il Tribunale ha concesso la proroga richiesta nel termine massimo consentito di 60 giorni, "a far tempo dalla originaria scadenza del 3 giugno 2013, per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, L.Fall.", disponendo contestualmente ulteriori obblighi informativi con cadenza quindicinale ed avvisando espressamente il debitore "che il mancato deposito della proposta, del piano e della documentazione (ovvero, alternativamente, di una domanda ai sensi dell'art. 182-bis, co. 1, L.Fall.) entro il termine qui prorogato, così come il mancato rispetto degli obblighi informativi periodici sopra imposti, ovvero degli altri che in prosieguo dovessero essere stabiliti dal tribunale, determineranno la declaratoria d'inammissibilità della domanda con decreto non soggetto a reclamo e, sussistendone i presupposti, la declaratoria di fallimento, su istanza del creditore o su richiesta del Pubblico Ministero, ex art. 162, co. 2 L.Fall.";
- che con l'istanza in esame il ricorrente chiede se il termine concesso, con scadenza al 2 agosto 2013, debba considerarsi quale termine di natura processuale, come tale soggetto alla sospensione feriale;

Considerato:

- che ai sensi dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n.742 "il decorso dei termini processuali ... è so-

speso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno” e, “ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del detto periodo”;

- che secondo il successivo art. 3 della l. n. 742/1969, “in materia civile l’art. 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941 n. 12, nonché alle controversie previste dagli artt. 429 e 459 del codice di procedura civile”;

- che in base all’art 92 dell’Ordinamento Giudiziario (R.D. n. 12/1941), durante il periodo feriale dei magistrati vengono trattate “le cause civili relative ad alimenti, alla materia di lavoro, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all’esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.”;

- che in materia concorsuale l’art. 36 bis L.Fall. dichiara espressamente non soggetti alla sospensione feriale i termini processuali di cui agli artt. 26 e 36 L.Fall.;

- che secondo la Suprema Corte, stante la natura eccezionale delle deroghe al principio generale della sospensione dei termini processuali, essa va applicata a tutti i restanti termini processuali in materia concorsuale, tra i quali quello per l’omologazione del concordato preventivo ex art. 181 L.Fall. (Cass. 4.2.2009, n. 2706 in Foro it., 2009, I, 2370; cfr. Cass. 3.12.2012, n. 21596) e quello, perentorio, per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo fallimentare (Cass. n. 12960/2012);

- che, con specifico riferimento al termine di cui all’art. 161 co. 6 L.Fall. (concordato preventivo cd. con riserva), da una informale ricognizione della giurisprudenza di merito emerge una netta spaccatura tra chi ritiene quel termine prettamente processuale, dunque soggetto alla sospensione nel periodo feriale (Trib. Catania, 25 luglio 2013; Trib. Roma, 3 luglio 2013; Trib. Pescara, 7 maggio 2013, tutte su [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it) ; in senso conforme risultano orientati i Tribunali di Bari, Cagliari, Modena, Lecco) e chi invece ne sottolinea la natura prevalentemente sostanziale, con conseguente esclusione dalla regola della sospensione feriale (Trib. Perugia 29.7.2013; in senso conforme risultano orientati i Tribunali di Milano, Monza, Torino, Ivrea);

- che, in particolare, secondo i sostenitori della prima tesi, la novella di cui alla legge 7 agosto 2012 n. 134 avrebbe esplicitato la distinzione concettuale tra ricorso (quale atto introduttivo rivolto al tribunale e diretto ad ottenere l’ammissione alla procedura), proposta di concordato (quale atto negoziale rivolto ai creditori) e piano sottostante al ricorso ed alla proposta, consentendo di attribuire al ricorso, quale atto introduttivo del procedimento, natura sicuramente processuale, anche con riguardo al termine concesso dal tribunale per il completamento dell’*iter* procedimentale destinato a concludersi con la pronuncia di ammissibilità, o inammissibilità, della domanda di concordato (in termini, v. Trib. Cagliari cit., ined.);

- che invece, secondo l’opposto orientamento, il termine di cui all’art. 161 co. 6 L.Fall. non ha natura processuale, “per tale dovendosi intendere il termine fissato per il compimento di un atto processuale che abbia immediata incidenza sull’instaurazione del procedimento o sul suo svolgimento laddove invece, nel caso in esame, l’atto procedimentale con effetti processuali che segna l’avvio del procedimento di concordato è rappresentato dal deposito del ricorso e non dal deposito del piano, della proposta e della documentazione integrativa”, tanto più che, se lo scopo perseguito “è quello di anticipare l’effetto inibitorio delle azioni esecutive e cautelari previsto dall’art. 168 l.f. offrendo subito all’imprenditore in crisi uno scudo contro eventuali azioni di terzi creditori”, allora “consentire al debitore di usufruire di ulteriori 45 gg in più rispetto a quelli consentiti dall’art. 161 co. 6° l.f. contrasta con la ratio della previsione legislativa in esame” (Trib. Perugia cit., ined.);

Ritenuto:

- che in linea teorica la natura processuale del termine di cui all’art. 161, co. 6, L.Fall. non appare messa in discussione né dai suoi indubbi riflessi sostanziali, con riguardo alle preclusioni di cui all’art. 168 L.Fall. (ciò accadendo anche con riguardo agli effetti interruttivi della prescrizione per termini sicuramente processuali), né dalla previsione di termini massimi non prorogabili, dunque perentori (ciò ac-

cadendo anche per i termini delle impugnazioni, sicuramente processuali);

- che, sebbene appaia innegabile la connessione prospettata in dottrina tra l'oggetto della domanda di concordato e l'oggetto della domanda di fallimento, in quanto entrambe dirette ad una regolazione concorsuale dei diritti dei creditori (e dei terzi) nei confronti del debitore, tuttavia i rapporti tra procedura di concordato preventivo e procedimento prefallimentare, autorevolmente descritti dalla Suprema Corte in termini di consequenzialità meramente logica e non procedimentale - ovvero "di consequenzialità (eventuale del fallimento, all'esito negativo della procedura di concordato) e di assorbimento (dei vizi del provvedimento di rigetto in motivi di impugnazione del successivo fallimento), che determina una mera esigenza di coordinamento fra i due procedimenti" (Cass. SS.UU. n. 1521/2013) - non consentono di estendere al procedimento di concordato preventivo la *ratio* della sospensione espressamente prevista per il procedimento di dichiarazione di fallimento dall'art. 92 O.G., in quanto la trasmissione del primo nel secondo (con la continuità ora espressamente sancita dal secondo comma dell'art. 69 bis L.Fall.) è solo potenziale e condizionata all'assunzione di una iniziativa di parte (art. 162, co. 2, L.Fall.);

- che peraltro, laddove penda il procedimento per la dichiarazione di fallimento - fattispecie da cui l'art. 161 co. 10 L.Fall. fa discendere l'abbreviazione dei termini alla misura minima prevista - è proprio quella necessità di coordinamento tra i due procedimenti (in ipotesi attraverso la loro riunione) a rendere "trasmissibile", per connessione, l'esonero dalla sospensione feriale dal primo al secondo; e così anche nel caso in cui l'istanza di fallimento sopravvenga al deposito del ricorso ex art. 161 L.Fall., dovendo il Tribunale essere comunque nelle condizioni di valutare contemporaneamente, per contemperarli, l'interesse (rispettivamente) del debitore e dei creditori ad una regolazione concordataria o fallimentare della crisi o dell'insolvenza;

- che laddove invece, come nel caso in esame, non pendano procedimenti per la dichiarazione di fallimento, l'astratto assoggettamento del procedimento concordatario alla sospensione feriale può essere ovviato solo attraverso l'apposita dichiarazione di urgenza, con provvedimento giudiziale non impugnabile in calce al ricorso, nei casi in cui "la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti";

- che invero il presupposto dell'urgenza, e del possibile pregiudizio ad essa sotteso, risulta pressoché *in re ipsa* nei procedimenti di pre-concordato, se si considerano:

A) a carico dei creditori, i pesanti effetti dell'*automatic stay* di cui all'art. 168 L.Fall. (tanto più considerandosi che tra le iniziative precluse, dalla pubblicazione del ricorso fino alla definitività del decreto di omologa, figurano anche le azioni cautelari, le quali sono invece espressamente sottratte alla sospensione feriale), oltre ai possibili pregiudizi economici derivanti dal protrarsi della gestione imprenditoriale, con maturazione di crediti prededucibili;

B) nei confronti del debitore, l'eventualità che debbano essere autorizzati atti urgenti di straordinaria amministrazione ex art. 161 co. 7 L.Fall., ovvero finanziamenti e pagamenti di crediti anteriori (art. 182 *quinquies* L.Fall.),

C) con riguardo agli interessi generali, la presenza di specifici obblighi informativi periodici, anche in prevenzione di possibili condotte fraudolente del debitore ai sensi dell'art. 173 L.Fall., ora rinforzati dalle modifiche apportate all'art. 161, co. 6, 7 e 8, dal D.L. 21.6.2013, n. 69 (in corso di conversione), sotto il profilo della obbligatorietà, della periodicità (almeno mensile) e della vigilanza (da parte del Commissario Giudiziale);

- che, alla luce di tutto quanto precede, sembra potersi concludere che il Tribunale sia chiamato a valutare, caso per caso, l'entità del termine da fissare, ed eventualmente prorogare in presenza di giustificati motivi, ai sensi dell'art. 161, co. 6, L.Fall., tenendo conto anche dell'incidenza del periodo feriale, anche al fine di scongiurare eventuali profili di abuso dello strumento concordatario e perciò accedendo alla dichiarazione di urgenza ai sensi dell'art. 92 O.G., laddove ciò si ravvisi necessario o anche semplicemente opportuno;

- che, passando all'esame della fattispecie concreta, si rileva:

1) che nel provvedimento di proroga del termine sino al 2 agosto 2013, il Tribunale non ha dichiarato l'urgenza del procedimento;

2) che in considerazione della compressione dei diritti dei creditori, della concomitanza degli obblighi informativi imposti dal Collegio e della possibilità di istanze autorizzatorie, si ritiene che una ritardata trattazione del procedimento potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, compreso lo stesso debitore;

3) che peraltro, se si fossero concessi i termini prescritti dalla legge nella misura massima consentita (120 giorni, prorogabili di ulteriori 60 giorni), il termine ultimo sarebbe scaduto in data 1 settembre 2013, assumendo (come da prassi dell'Ufficio) quale *dies a quo* la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (e addirittura il 30 settembre, se si fosse invece fatto decorrere il termine dalla data di pubblicazione dell'originario decreto di sua fissazione);

4) che quindi, tenendo conto anche delle rilevate divergenze giurisprudenziali sul tema, alla dichiarazione di urgenza può accompagnarsi comunque il differimento del termine al 1° settembre 2013 (prorogato di diritto al 2 settembre 2013, ex art. 155 co. 4 c.p.c.);

P.Q.M.

Dichiara l'urgenza del procedimento ai sensi dell'art. 92 O.G. (R.D. n. 12/1941).

Differisce, comunque, il termine di scadenza per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, L.Fall. (ovvero, alternativamente, di una domanda ai sensi dell'art. 182-bis, co. 1, L.Fall.) al 2 settembre 2013.

Mantiene fermi gli obblighi informativi imposti con cadenza quindicinale (segnatamente: A) *report* del professionista incaricato, di attualizzazione delle verifiche in corso ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano concordatario, ex art. 161 co. 3 lett. d) L.Fall., con indicazione della data in cui lo stesso viene messo a sua disposizione per la relativa attestazione di fattibilità e segnalazione di ogni evenienza che possa inficiare il buon esito dell'iter concordatario; B) relazione riepilogativa dei compensi erogati, dei pagamenti effettuati e degli atti di ordinaria amministrazione compiuti, a firma dell'amministratore unico e del consulente contabile delle singole società, fermo restando quanto già segnalato nel decreto del 16.1.2013 in ordine al compimento di atti di straordinaria amministrazione).

Avvisa nuovamente il debitore che il mancato rispetto del termine qui fissato, così come il mancato rispetto degli obblighi informativi periodici sopra imposti, determineranno la declaratoria d'inammissibilità della domanda con decreto non soggetto a reclamo e, sussistendone i presupposti, la declaratoria di fallimento, su istanza del creditore o su richiesta del Pubblico Ministero, ex art. 162, co. 2 L.Fall.

Manda alla Cancelleria di dare tempestivo avviso al Giudice Delegato della eventuale presentazione di istanze di fallimento.

Si comunichi, con la massima urgenza.

Terni, 31.7.2013